

**COMUNICATO LAV**  
**CONSIGLIO DI STATO SU VOLPI: ORDINANZA 06/02/07**

**L'Ufficio Legale Lav ottiene la sospensione dal Cds del piano di abbattimento volpi della  
Provincia di Rovigo con un'importantissima e significativa ordinanza**

Salve centinaia di volpi grazie alla tenacia dell'Ufficio Legale Lav, diretto dal Dott. Maurizio Santoloci, che da luglio ha lottato strenuamente per sospendere ed annullare un provvedimento palesemente irregolare, che prevedeva e pianificava per il triennio 2006/2008 l'uccisione di centinaia di volpi e dei loro cuccioli nella delicata fase del ciclo riproduttivo, tramite la brutale tecnica dello stanamento e conseguente sbranamento delle stesse, ad opera di cani addestrati *ad hoc*, nonostante la precedente pronuncia di rigetto del Tar Veneto.

Il provvedimento in oggetto prevedeva che in periodo di caccia chiusa, ovvero da febbraio a maggio, vigili provinciali, guardie volontarie, nonché gli operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, cioè i 'cacciatori', attuassero un "*piano di limitazione numerica della popolazione di volpe*", ovvero un **piano di controllo selettivo**.

La motivazione di tale provvedimento di selezione 'cruenta' era il danneggiamento, da parte delle volpi, alla popolazione di lepre e fagiani, specie particolarmente ambite dai cacciatori.

Già nel luglio 2006, l'Ufficio Legale Lav, con il patrocinio dell'avvocato Massimo Rizzato, impugnava tale piano di abbattimento deducendone l'illegittimità sotto molteplici aspetti:

lo stesso era stato emanato in assenza di preventive verifiche di metodi ecologici in violazione del disposto di cui all'art 19 della legge quadro n 157 del 92 , che testualmente recita "*le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o*

*conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio", e dell'art 17 L.R.V. n 50/93, che solo in ultima analisi, in raccordo con la legge quadro sopra citata, concede la possibilità di abbattimenti cruenti per finalità di selezione.*

Tale provvedimento era invero supportato da un parere dell'Infs, favorevole sì, ma unicamente relativo alle indagini effettuate sul numero di animali, mentre mancava appunto la valutazione dello stesso sui preventivi metodi ecologici. In più l'attribuzione di tale attività di selezione anche a semplici cacciatori comportava una violazione dell'art 19 II co L. 157 del 92, questione già affrontata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 392/05), che dichiarava l'illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative del Friuli-Venezia Giulia, laddove consentivano che all'esecuzione di piani di abbattimento di fauna selvatica ritenuta "nociva" procedessero, oltre che gli organi di vigilanza e i soggetti di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche i cacciatori, in quanto la legge quadro prevede tassativamente quali sono i soggetti preposti al prelievo venatorio ovvero guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, proprietari o conduttori dei fondi purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio".

Il Tar Veneto con sentenza del 19 ottobre 2006 rigettava in pieno il ricorso della Lav, statuendo la totale legittimità del provvedimento impugnato in quanto *'preceduto dal parere favorevole dell'INFS, il quale a sua volta aveva valutato le risultanze delle indagini effettuate dall'ente provinciale in merito all'entità degli animali ed ai risultati conseguiti nella precedente stagione, tenendo conto di appositi conteggi delle tane occupate e della rilevata densità della popolazione di volpi rispetto alla superficie ed alla capacità portante del territorio interessato'*.

Questa pronuncia risultava essere, oltre che carente in punto di motivazione, assai insidiosa, perché stabiliva il principio per cui in materia di controllo numerico di animali, ossia nell'ambito regolato dall'art 19 della legge quadro, cioè nella caccia di selezione, fosse sufficiente il parere dell'Infs in merito ai conteggi degli animali, nulla dicendo in merito al preventivo passaggio della valutazione dei metodi preventivi, così come previsto dalla legge.

In base a ciò, su impulso del Dott. Maurizio Santoloci, che ha coordinato una nuova azione legale della Lav tesa a contrastare tale evidente illegittimità, conscio dell'importanza simbolica di una tale attività anche per eventuali successivi piani di selezione su tutto il territorio nazionale (considerata

l'opinabile e purtroppo frequente pratica delle amministrazioni regionali di aggirare i calendari venatori ed i loro limiti cronologici 'abusando' del concetto di caccia di selezione e 'forzandone i contenuti'), l'avvocato Valentina Stefutti ha adito il Consiglio di Stato proponendo un articolato e vincente ricorso in appello con richiesta di sospensiva, in tempo per sospendere gli abbattimenti previsti per i primi di febbraio.

E così il 6 febbraio 2007 con un Ordinanza davvero significativa ed importante, il Cds ha accolto tutte le censure mosse dalla Lav, sospendendo tempestivamente il piano di abbattimento volpi ed emanando dei principi fondamentali, di seguito riportati:

Si legge nell'Ordinanza che *'il provvedimento di caccia di selezione, in mancanza di 'necessaria' verifica da parte dell'Infs in ordine all'inadeguatezza di quei metodi ecologici considerati dalla legge prioritari rispetto ai sussidiari sistemi di abbattimento risulta essere difforme rispetto alla normativa nazionale, ed inoltre 'manca un'adeguata motivazione in ordine alla necessità della misura selettiva ai fini di tutela degli interessi in parola, tale non potendo essere il mero interesse alla caccia di specie di animali antagoniste alla volpe ( vedi lepri e fagiani)*

Dunque il Cds incornicia il principio per cui in materia di controllo e selezione di fauna selvatica per ragioni di interessi degni di tutela (secondo aspetto analizzato) **la verifica dell'Infs sui metodi ecologici a tal fine è necessaria e dunque imprescindibile**, non potendo essere sostituita da una mera valutazione dello stesso Istituto in merito ai conteggi degli animali esistenti. E tali **metodi ecologici sono prioritari e preminenti rispetto all'abbattimento cruento che resta confinato in un campo subordinato di sussidiarietà.**

Inoltre, al di là della difformità procedurale in merito alla previsione di abbattimenti in luogo di metodi alternativi, il Collegio nell'ordinanza in oggetto va oltre, quasi ad entrare nel merito della controversia, in quanto statuisce che, nel caso di specie, al di là della constatata violazione procedurale dell'art 19 legge 157 del 92 e della L.R.V.n 50 del 93, **tale provvedimento risulta essere carente di motivazione, in quanto il mero interesse , si noti bene non il diritto, alla caccia, non è un motivo sufficiente all'emanazione di piani di controllo.**

E così, chiamato a pronunciarsi in sede di sospensiva sulla comparazione degli eventuali danni ed interessi in gioco, il Collegio ha chiaramente confermato il principio sostanziale secondo cui la salvaguardia della vita degli animali ha un valore superiore e preminente rispetto all'eventuale affievolimento dell'interesse a cacciare.

Infatti partendo dal presupposto e principio fondamentale, così come incorniciato nell'art 1 della legge nazionale 157 del 92 , che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, mentre la caccia resta una concessione per un interesse meritevole di tutela, è ovvio che nel loro bilanciamento il primo deve prevalere sul secondo.

Al di là di questa chiara supremazia, il Collegio ha ritenuto evidente il danno irreversibile in assenza di sospensiva, che ricordiamo ha la funzione di assicurare che gli interessi sostanziali sottesi al giudizio non siano lesi irrimediabilmente nelle sue more, in quanto ciò di cui si dibatteva era in ultima analisi dell'uccisione di centinaia di animali, oltretutto attraverso una modalità, lo stanamento tramite cani addestrati a sbranare le prede, ed in un determinato periodo, la delicata fase del ciclo riproduttivo, che rendeva tale pratica al limite del concetto di caccia legittima.

Non difficilmente infatti poteva ravvisarsi l'ipotesi di maltrattamento prevista dalla legge 189 del 2004 (art 544 ter c.p.) vista la modalità cruenta dello stanamento tramite sbranamento a danno delle volpi e dei loro cuccioli.

Inoltre il fatto che tale provvedimento non fosse stato adottato per danni inequivocabili, dimostrati ed accertati a colture o per altri motivi previsti dall'art 19 della legge 157 del 92, ma semplicemente adducendo il pretesto che gli animali limitavano la presenza di lepri e fagiani, dunque indirettamente ledendo gli interessi dei cacciatori, non poteva assolutamente essere sufficiente ad impedire l'accoglimento della sospensiva, visto che tale aspetto denotava anche una carenza nel merito della motivazione di tale provvedimento.

Da un lato, dunque, il diritto della fauna selvatica ad essere tutelata da parte dello Stato, suo unico padrone, secondo la legge, dall'altro la necessità per i cacciatori di preservare le condizioni migliori per esercitare il proprio ludico interesse venatorio.

I giudici di Palazzo Spada hanno nuovamente confermato la assoluta priorità del primo, e così, l'ennesimo provvedimento illegittimo in ambito venatorio è stato bloccato, grazie all'intervento dell'Ufficio Legale Lav e di tutti coloro che hanno partecipato attivamente in tale vicenda, cui vanno i più sentiti ringraziamenti.

Dott.ssa Carla Campanaro  
Ufficio Legale LAV

Roma 7 febbraio 2007